ALLEGATO B

ALLEGATO B

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL CALORE ALL'UTENZA

DEFINIZIONI

Per rete principale di distribuzione si intende il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dalle centrali di produzione termica, trasportano il calore, sotto forma di acqua calda o surriscaldata, alle sottocentrali di utenza.
Essa viene eseguita a cura e criterio del Concessionario, che ne rimane proprietario fino al contatore di calore compreso e che può attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti, e manutenzioni opportune per adeguarla alle necessità del servizio.
Per utente o utenza si intende l'edificio, o l'insieme di edifici, dotato di proprio impianto interno di distribuzione del calore per riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria, che, in corrispondenza della sottocentrale d'utenza, verrà interconnesso con il sistema di riscaldamento urbano.
Per **sottocentrale d'utenza** si intende il complesso di apparecchiature per mezzo delle quali viene ceduto calore dalla rete di distribuzione stradale (questa esclusa) all'impianto interno del fabbricato (questo escluso). I limiti della sottocentrale d'utenza sono convenzionalmente stabiliti:

- lato primario (rete di distribuzione stradale) sulle tubazioni di allacciamento, al confine di proprietà;

- lato secondario (impianto interno di fabbricato) in corrispondenza delle saracinesche di intercettazione sul secondario dello scambiatore/i di calore della sottocentrale d'utenza.

Per **impianto interno** si intende il complesso delle tubazioni ed apparecchiature che distribuiscono il calore dalla sottocentrale d'utenza (questa inclusa) agli apparecchi utilizzatori.

Art. 1

Il Concessionario si impegna a fornire calore, sotto forma di acqua calda o surriscaldata, per gli usi di riscaldamento ambientale e/o raffrescamento e produzione di acqua calda igienico-sanitaria e per eventuali usi produttivi, nel territorio del Comune di Varese, alle condizioni e nei limiti stabiliti nella Convenzione che regola la concessione del servizio.

ALLEGATO B

Art. 2

La realizzazione delle sottocentrali d'utenza, con le installazioni delle apparecchiature e gli interventi di interconnessione con l'impianto interno degli edifici da allacciare al sistema di riscaldamento urbano, verrà effettuata conformemente alle prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche descrittive delle opere del teleriscaldamento.

Art. 3

L'allacciamento esterno, dalle tubazioni stradali fino al limite di proprietà dell'utente, viene eseguito a cura e carico del Concessionario che ne rimane proprietario a tutti gli effetti. Il Concessionario provvede, con diritto esclusivo, ad installare, mantenere, modificare, controllare detto allacciamento ed esercirlo secondo le necessità del servizio.

Art. 4

L'esecuzione della sottocentrale d'utenza tra i limiti indicati nelle sopra riportate definizioni, compresa l'interconnessione con l'impianto interno, sarà stabilita, in sede di stesura del contratto di fornitura del calore all'utente, in alternativa:

- a cura e carico del Concessionario, che ne cederà la proprietà all'utente a fronte di un contributo a rimborso parziale o totale degli oneri sostenuti;

- a cura e carico dell'utente, che dovrà rispettare le stesse prescrizioni tecniche seguite dal Concessionario per le stesse opere; in tal caso rimane a cura e carico del Concessionario l'installazione delle apparecchiature di cui al successivo art. 6 e l'allacciamento di cui al precedente art. 3.

Il collaudo sarà eseguito a cura e carico di chi costruisce la sottocentrale.

Il ~~Concessionario~~ garantisce il regolare funzionamento degli apparecchi installati e pertanto, su reclamo dell'utente da inviarsi entro 45 giorni dalla realizzazione, provvederà gratuitamente agli ulteriori interventi che si renderanno necessari.

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Cantoni

Art. 5

E' fatto obbligo all'utente di adeguare a propria cura e spese tutto il proprio impianto interno alle norme di sicurezza vigenti.

Resta comunque estraneo il Concessionario da ogni responsabilità per possibili danni a persone e/o a cose, derivanti da perdite o da altri difetti e irregolarità dell'impianto interno e/o da modificazioni o manomissioni della sottocentrale successive al collaudo.

La manutenzione della sottocentrale d'utenza, ad esclusione del contatore di calore, sarà a cura e carico dell'utente.

Art. 6

Il Concessionario, a completamento dei lavori di installazione della Sottocentrale di utenza, curerà a proprie spese l'installazione di:

- contatore di calore;
- dispositivo di limitazione della portata (ove necessario a insindacabile giudizio del Concessionario);
- dispositivo di limitazione della temperatura di ritorno del circuito primario (ove necessario a insindacabile giudizio del Concessionario).

Dette apparecchiature rimarranno di proprietà del Concessionario.

La funzionalità delle stesse apparecchiature deve comunque essere garantita dall'utente.

CONTRATTO

Art. 7

Per ottenere la fornitura del calore l'Amministrazione condominiale, l'Ente o la proprietà interessata deve presentare richiesta scritta al Concessionario.

Il Concessionario si riserverà di concedere l'allacciamento al teleriscaldamento per la fornitura di calore, a seguito di presentazione, a cura e carico del richiedente:

- della documentazione comprovante la conformità dello stabile alle norme edilizie in vigore;

- di un certificato, rilasciato da tecnico qualificato iscritto all'albo professionale, di conformità degli impianti interni dello stabile alle caratteristiche del sistema di distribuzione del teleriscaldamento ed alle normative vigenti in merito di sicurezza;

- altra eventuale documentazione dettata da eventuali norme di legge o richiesta dal Concessionario.

Facendo riferimento al presente regolamento, fra il Concessionario e il richiedente viene quindi stipulato un contratto di fornitura, contestualmente alla firma del quale il richiedente si impegna a versare l'anticipo sulla fornitura di cui all'Art. 17 e il contributo di allacciamento di cui all'Art. 18.

INIZIO E DURATA

Art. 8

Il contratto ha inizio dalla data di stipulazione del contratto stesso e ha scadenza il 31/12 dell'anno seguente. Successivamente esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, agli stessi termini e condizioni, salvo disdetta di una delle parti, da darsi con lettera raccomandata, almeno due mesi prima di ogni singola scadenza.

La eventuale disdetta ad iniziativa del Concessionario dovrà essere motivata e comunque dovrà avere l'assenso dell'Amministrazione concedente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Conte)

USO DEL CALORE

Art. 9

L'utente si impegna ad utilizzare il calore solo per gli usi previsti dal contratto; non può cedere il calore a terzi né può utilizzarlo per propri scopi in locali od ambienti non indicati nel contratto.
L'utente si impegna ad utilizzare il calore fornitogli dal Concessionario esclusivamente per i soli propri fabbisogni connessi agli usi concordati.

MODALITA' DI FORNITURA

Art. 10

Il punto di consegna del calore si intende, ad ogni effetto, quello subito a valle del contatore di calore.

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Art. 11

La fornitura di calore a ciascuna utenza è effettuata nel rispetto delle caratteristiche seguenti:

a) temperatura d'esercizio (ingresso scambiatore) variabile da un minimo garantito di 90°C ad un massimo di 120°C; il massimo è fornito allorchè la temperatura media giornaliera esterna è inferiore od uguale a -5°C;

b) temperatura di uscita degli scambiatori (ritorno) inferiore a 60°C;

c) portata di acqua surriscaldata impegnata dall'utente espressa in m^3/h.
Detta portata non potrà superare la portata massima definita dal rapporto fra potenzialità massima dello scambiatore installato (espressa in Mcal/h) e differenza fra temperature ingresso (120°C) ed uscita scambiatore (inferiore a 60°C);

Per il solo uso di produzione acqua calda igienico-sanitaria la temperatura minima garantita sul circuito primario è 60°C.
La portata contrattuale è soggetta a variazione motivata e concordata su iniziativa dell'utente o del Concessionario.

Art. 12

Il calore è a disposizione dell'utente senza limitazione di orario, fatte salve le specifiche disposizioni di legge.
In caso di forza maggiore, compreso lo sciopero, il Concessionario è di conseguenza sollevato, parzialmente o totalmente a seconda dei casi, dall'obbligo di fornitura del calore.
Inoltre, il Concessionario ha la facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la fornitura del calore per ragioni di esercizio.
Le interruzioni di cui sopra devono essere limitate al tempo strettamente indispensabile, e, salvo casi di necessità urgenti saranno precedute da idonea comunicazione anche a mezzo stampa o simili.

MISURE E RELATIVE APPARECCHIATURE

Art. 13

L'utente è responsabile dell'eventuale manomissione delle apparecchiature di misura e limitazione, nonchè delle tubazioni di mandata e ritorno del circuito primario, entro il limite di proprietà privata.

Ogni tentativo di alterazione delle misure per sottrarre calore, di prelevare calore contrattualmente non previsto, di prelevare calore con modalità difformi dagli artt. 9 e 11, nonchè la sottrazione di acqua dal circuito primario, dà facoltà al Concessionario di risolvere il contratto, salvo ogni ulteriore diritto.
In particolare costituiscono alterazione della misura la manomissione dei sigilli posti sui contatori e sui limitatori di portata e di temperatura.

L'utente può richiedere la verifica delle misurazioni. Qualora l'errore di misura superi il limite del ± 5% si procede al conguaglio degli importi erroneamente fatturati limitatamente agli ultimi 12 mesi di prelievo antecedenti la data di accertamento dell'errore.
Analoga normativa vale per la verifica della portata di acqua surriscaldata e delle temperature.
A fronte di misurazioni inattendibili il consumo è calcolato mediante equi confronti con periodi analoghi in rapporto, per quanto concerne il riscaldamento ambientale, ai gradi giorno.

Le misure sono eseguite nel rispetto delle clausole seguenti:

a) misura del calore.
   L'unità di misura del calore è la megacaloria (Mcal) pari a 1.000.000 di calorie: una caloria corrisponde alla quantità di calore necessaria a portare la temperatura di un grammo d'acqua distillata da 14,5°C a 15,5°C;

b) misura della portata.
L'unità di misura della portata è il m^3/h.
La taratura del dispositivo di limitazione della portata verrà effettuata nel seguente modo: con valvola termoregolatrice in posizione di massima apertura e valvola limitatrice di portata in posizione di minima apertura si aumenta gradualmente la portata fino ad avvicinarsi al valore contrattuale. Stabilito l'appostamento del dispositivo di regolazione, la portata effettiva (metricubi/ora) è calcolata moltiplicando per 12 il volume di acqua (metricubi) che transita in un periodo di 5 minuti primi attraverso il contatore d'acqua costituente parte integrante del contatore di calore. L'appostamento è ritenuto valido per valori di portata misurata compresi fra la portata contrattuale e la stessa aumentata del 10%;

c) misura della temperatura.
L'unità di misura della temperatura è il grado centigrado (°C).
Per le temperature di ingresso ed uscita dallo scambiatore di cui all'art. 11 è consentita una tolleranza di ± 5°C, compresa la tolleranza strumentale.
Le misure si eseguono con strumenti ad immersione, e/o a contatto, aventi la precisione di ± 2°C.

PREZZO DEL CALORE

Art. 14

La contabilizzazione del calore fornito all'utente avverrà sulla base delle unità termiche definite al precedente art. 13 misurate dal contatore di calore.

Il Concessionario praticherà per la somministrazione di calore un prezzo articolato sulle seguenti due componenti:

a) quota fissa annua, ottenuta moltiplicando la portata impegnata di acqua surriscaldata impegnata dall'utente (v. art. 11) espressa in mc/h per il corrispettivo unitario di impegno di portata espresso in L/anno per mc/h;

b) quota proporzionale ai prelievi di calore, ottenuta moltiplicando i consumi misurati dal contatore espressi in Mcal per il corrispettivo unitario di consumo espresso in L/Mcal.

Entrambi i corrispettivi unitari di cui sopra sono stabiliti dal Concessionario ed approvati dal Comune di Varese e sono differenziati per classi omogenee di utenza, con criteri di carattere generale.

Alle utenze industriali, ospedaliere o altre utenze in deroga SNAM con portata di acqua impegnata uguale o superiore a 15 mc/h (equivalenti ad una potenzialità condizionata di punta di 900 Mcal/h) il Concessionario praticherà, per la somministrazione di calore, un prezzo articolato su due componenti come sopra, con corrispettivi unitari da concordare tra Concessionario ed utente, calcolati secondo criteri di carattere generale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'utenza e delle condizioni di mercato.

Art. 15

I prezzi di cui all'art. 14 possono essere aggiornati, anche in corso di contratto, in funzione delle variazioni registrate da uno o più dei parametri componenti i corrispettivi unitari del calore come indicato nel contratto.

Il Concessionario opererà gli adeguamenti del prezzo del calore, dovuti alle variazioni di cui sopra, senza obbligo di preventiva comunicazione all'utenza.

FATTURAZIONE

Art. 16

La fatturazione del calore è effettuata, alle condizioni contrattuali di fornitura, con cadenza mensile sul semestre invernale (da ottobre a marzo compresi) mentre sul semestre estivo (da aprile a settembre compresi) la fatturazione avverrà di norma con la seguente cadenza:

- 1 fattura per il bimestre aprile-maggio;
- 1 fattura per il quadrimestre giugno-settembre.

La quota fissa annua di cui all'art. 14 verrà fatturata all'utente in rate uguali nell'arco del semestre invernale.

La fatturazione decorrerà dalla data di allacciamento al teleriscaldamento corrispondente all'effettiva disponibilità del calore comunicata dal Concessionario all'utente.

E' in facoltà del Concessionario variare, anche in corso di contratto, le cadenze e le modalità di fatturazione, previo assenso del concedente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Conte)

L'utente deve effettuare il pagamento delle fatture entro il termine indicato sulle fatture stesse. Eventuali reclami o contestazioni non danno in nessun caso diritto a differire od a sospendere i pagamenti.

In caso di ritardato pagamento il Concessionario potrà applicare una indennità di mora risultante dalla somma delle seguenti due componenti:

1. interessi sulla somma dovuta, al tasso ufficiale di sconto in atto alla data di pagamento maggiorato di 3 punti percentuali;

2. penale pari al 2% dell'importo di fattura.

Resta comunque fermo il diritto di interrompere in qualsiasi momento la somministrazione, rimanendo il Concessionario medesimo esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potessero derivare.

La suddivisione dei corrispettivi fra i singoli utilizzatori della fornitura è di competenza dell'Amministrazione condominiale, dell'Ente o della proprietà con la quale è stipulato il contratto.

ANTICIPO SULLA FORNITURA

Art. 17

All'atto della stipula del contratto l'utente dovrà versare, a titolo di anticipo sulla fornitura, una somma infruttifera determinata dal Concessionario, la quale non potrà superare l'importo ottenuto moltiplicando la portata d'acqua impegnata dall'utente espressa in m^3/h, per il corrispettivo unitario di L. 1.000.000 per m^3/h.

Il Concessionario si riserva inoltre il diritto di adeguare con periodicità annuale nel corso della fornitura l'ammontare del corrispettivo unitario dell'anticipo versato dall'utente all'atto della sottoscrizione del contratto.

Il Concessionario, in caso di insolvenza dell'utente, potrà compensare con tali anticipi i propri crediti, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla legge. L'importo dell'anticipo verrà restituito o conguagliato per compensazione a seguito della risoluzione del contratto di fornitura.

Il meccanismo di determinazione degli anticipi sulla fornitura verrà adeguato previo acccordo tra Concessionario e Concedente agli eventuali criteri che verranno emanati dal CIP per servizi similari.

ALLEGATO B

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

Art. 18

L'utente dovrà versare al Concessionario, in unica soluzione all'atto della stipula del contratto o in forma rateizzata entro 12 mesi, il contributo di allacciamento, dalla rete di distribuzione fino al confine di proprietà, e dell'eventuale realizzazione della sottocentrale d'utenza, commisurato agli oneri preventivati per tale intervento.

L'entità del contributo, determinata nel suo esatto ammontare nel contratto, ha validità di 12 mesi ed entro tale periodo è soggetta a variazione prezzi in relazione alle variazioni dei corrispondenti indici ISTAT, come specificato nel contratto stesso.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 19

Il Concessionario si riserva il diritto di trasferire, senza alcuna pretesa od opposizione da parte dell'utente, tutto o in parte, il contratto al Comune o all'A.Spe.M. di Varese od a altri Enti, dandone semplice comunicazione all'utente, anche a mezzo stampa.

Art. 20

Il contratto si intende risolto di pieno diritto senza corresponsione di danno alcuno nel caso in cui, per qualsiasi ragione o causa, la rete del teleriscaldamento, in tutto od in parte, dovesse essere rimossa dal luogo originario, sia esso terreno pubblico o privato, per fatto non dovuto al Concessionario. In questa eventualità il Concessionario invia, con due mesi di anticipo, la comunicazione della data di risoluzione del contratto.

Art. 21

Il personale del Concessionario o del Comune o dagli stessi delegato ha diritto d'accesso, in qualsiasi momento, per controllo, verifiche e manutenzione alle apparecchiature di proprietà dell'utente. L'utente deve garantire tale diritto nel modo e nella forma da concordare preventivamente con il Concessionario.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Contaldo

CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL CALORE ALL'UTENTE

Art. 22

Il contratto tra Concessionario ed utente sarà stipulato in conformità con il contratto tipo, e con le annesse condizioni generali di fornitura, approvati dal Comune di Varese ed allegati al presente Regolamento.

REGISTRAZIONE ED ELEZIONE DI DOMICILIO

Art. 23

Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, secondo comma della vigente legge sul Registro (D.P.R. 26/10/1972, n. 634) ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico del richiedente.

Art. 24

Le parti eleggono il proprio domicilio in Varese. Foro competente ed esclusivo sarà quello di Varese.

AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO

Art. 25

Il presente Regolamento, potrà essere eventualmente aggiornato o modificato, qualora intervengano nuove situazioni gestionali, tali da rendere opportuni i suddetti aggiornamenti.

ALLEGATO B

12.

CONTRATTO TIPO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CALORE

Varese,

Fra: il Concessionario del servizio di riscaldamento urbano, legalmente rappresentata dal proprio Direttore Generale,

e: ...
e/o aventi causa, in appresso denominato "utente", legalmente rappresentato da

per lo stabile ubicato in .....
che l'utente dichiara prevalentemente destinato ad uso:

abitazione |_|; diverso da abitazione|_|: .....

I) USO DEL CALORE (rif. art. 9 del Regolamento di fornitura calore)

L'utente dichiara che il calore fornito da ... è destinato a:

a) riscaldamento ambientale |_|; b) produzione acqua calda

igienico-sanitaria |_|; c) .....

II) CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA (rif. art. 11 Regolamento di fornitura calore)

La fornitura oggetto del presente contratto è effettuata con le caratteristiche seguenti:

a) portata impegnata di acqua calda .... mc/h
conseguente potenzialità massima erogabile
in condizioni di punta (t = 60°C) ... mc/h x 60 = ...Mcal/h

b) potenzialità massima dello scambiatore installato ....Mcal/h
conseguente portata massima di acqua calda
in condizioni di punta (.... Mcal/h)/60 .... mc/h

III) PREZZO DI FORNITURA (formula binomia)

L'utente si impegna a versare al Concessionario a termini dell'art. 14 del Regolamento di fornitura:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Conte)

- una quota fissa annua relativa alla portata impegnata di acqua surriscaldata; tale quota è ottenuta moltiplicando la portata impegnata per il corrispettivo unitario Cf che, alla data del presente contratto, è pari a L/anno ..... per metrocubo/ora impegnato;

- una quota proporzionale relativa ai prelievi di calore effettuati; tale quota è ottenuta moltiplicando le megacalorie misurate dal contatore per il corrispettivo unitario Cp che, alla data del presente contratto, è pari a L.....per Megacaloria.

IV) IMPOSTE E TASSE

I prezzi di cui all'art. III) non sono comprensivi di imposte e tasse.

V) AGGIORNAMENTO PREZZI

I corrispettivi unitari di cui al precedente art. III) sono soggetti, anche in corso di contratto, ad aggiornamento mensile nel periodo invernale (da ottobre a marzo compresi).

L'aggiornamento avverrà a seguito delle variazioni dei parametri componenti i corrispettivi unitari espressi nelle seguenti formule:

$Cf = Pm \times a \times (1-Yp) \times h \times 60$ (L/a per metrocubo/ora impegnato)
$Cp = Pm \times a \times Yp$ (L/Mcal)

dove:

Cf e Cp = corrispettivi unitari di cui al precedente art. III aggiornati per il periodo di consumo in fatturazione;

a = valore che tiene conto di:
* coefficiente perequativo dei costi differenziali di una centrale termica convenzionale rispetto ad una sottocentrale d'utenza del teleriscaldamento,
* potere calorifico inferiore medio del combustibile di riferimento,
* rendimento standard medio annuale della centrale termica convenzionale,
* rapporto tra le aliquote IVA del combustibile di riferimento e del teleriscaldamento,

e che alla data del presente contratto e per la classe d'utenza contrattuale vale .....;

Pm = prezzo totale medio unitario (IVA esclusa) del combustibile di riferimento che alla data del presente contratto e per la classe d'uso contrattuale vale .... L/mc (con riferimento al metano);

Yp = incidenza percentuale della quota proporzionale sul prezzo totale medio del calore che alla data del presente contratto è per la classe d'uso contrattuale vale .... %;

h = ore annue standard di utilizzazione della portata impegnata che alla data del presente contratto e per la classe d'uso contrattuale valgono ... ore/anno.

Per l'aggiornamento di cui sopra non sarà necessario provvedere ad apposita preventiva comunicazione.

VI) ANTICIPAZIONE SUI CONSUMI

L'utente si impegna a versare al Concessionario la somma infruttifera di L.... (+ IVA) a titolo di anticipazione sul corrispettivo dei consumi.

VII) CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

L'utente si impegna a versare al Concessionario un contributo di allacciamento a titolo di copertura del ...% degli oneri da sostenere dal Concessionario per la realizzazione dell'allacciamento stesso. Detto contributo è pari a .....

La variazione prezzi del contributo, indicata nel regolamento, è stabilita dalla seguente formula:

$$CR = Ci\ (0{,}60\ \frac{SO_n}{SO_o}) + (0{,}40\ \frac{PI_n}{PI_o})$$

dove:

CR = contributo rivalutato
Ci = contributo iniziale
n = anno di applicazione della formula
o = anno di riferimento
0,6 e 0,4 = incidenze rispettivamente della manodopera e dei materiali
SO_n ed SO_o = indici ISTAT, rispettivamente all'anno n ed all'anno di riferimento, relativi alle "Retribuzioni minime contrattuali operai industria"
PI_n e PI_o = indici c.s., relativi ai "Prezzi all'ingrosso".

IL SEGRETARIO GENERALE

VIII) VARIAZIONI

Il Concessionario si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano il rapporto di somministrazione qualora intervengano nuove situazioni gestionali tali da rendere opportune dette modificazioni.

La comunicazione delle modificazioni sarà validamente effettuata dal Concessionario mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dall'Utente oppure mediante avviso pubblicato sulla stampa locale ovvero a mezzo di affissioni murarie.

IX) CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

La presente fornitura è regolata dalle condizioni generali contenute nel regolamento per la fornitura del calore all'utenza, che si allega in copia e che l'utente dichiara di conoscere ed accettare.

L'utente dichiara di aver ricevuto ed esaminato copia del regolamento di fornitura ed, ai fini dell'art. 1341 c.c., dichiara di approvarlo in ogni sua parte.

Varese, lì .....

il Concessionario
.....

l'Utente
.....

SCHEMA TIPO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MEDIO E DEI CORRISPETTIVI UNITARI DEL CALORE

foglio 1/2

	DETERMINAZIONE DEL PREZZO MEDIO DEL CALORE							
	A	B	C	D	E	F	G	H
CLASSE DI UTENZA	ore annue di utilizzazione (*)	quota fissa fissa metano L/mese-fiamma (**)	incidenza media quota fissa metano (L/Sm³)	quota prop. del metano (L/Sm³) (***)	imposta consumo sul metano (L/Sm³)	prezzo tot. medio unit. metano (L/Sm³)	coeffic. perequativo costi differenziali gas teler. —	rendimento medio stagionale (%)
	h	—	$a = \frac{B \times 12}{A}$	—	—	Pm = (C + D + E)	k	
1. Riscald. centr. uso abitativo	1400						1,02	0,75
2. Riscald. centr. uso terziario	1150						1,05	0,70
3. Riscald. centr. uso industr.	1000				—		1,07	0,70

(*): ore medie standard per classe d'utenza.

(**): secondo provvedimenti CIP.

(***): secondo tariffa praticata dall'A.Spe.M. a Varese espressa in L/Mcal e convertita in L/Sm³ adottando un p.c.s. standard pari a 9,2 (Mcal/m³).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Conte)

SCHEMA TIPO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MEDIO E DEI CORRISPETTIVI UNITARI DEL CALORE

foglio 2/2

				DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI UNITARI DEL PREZZO CALORE				
CLASSE DI UTENZA	I	L	M	N	O	P	Q	R
	rapporto aliquote IVA met./cal.	coeffic. di conversione caratteris.	prezzo medio del calore	incidenza percentuale quota prop. sul prezzo medio del calore	corrispet. unitario della quota proporzion.	incidenza percentuale quota fissa sul prezzo medio del calore	incidenza media quota fissa sul prezzo calore	corrispet. unitario quota fiss
	—	—	(L/Mcal)	(%)	(L/Mcal)	(%)	(L/Mcal)	(L/anno.mc/h
	C	$a = \frac{G \times I}{8,2 \times H}$ (*)	Pc = L x F	Yp	$Cp = \frac{M \times N}{100}$	Yf = 100-Yp	= M - O	CF = QxAx6 (**)
1. Riscald. centr. uso abitativo				65		35		
2. Riscald. centr. uso terziario				80		20		
3. Riscald. centr. uso industriale				85		15		

(*): 8,2 = potere calorifico inferiore medio del metano in (Mcal/Sm^3).

(**): 50 = contenuto termico nominale utilizzabile del m3 di acqua surriscaldata fornita all'utente in (Mcal/m

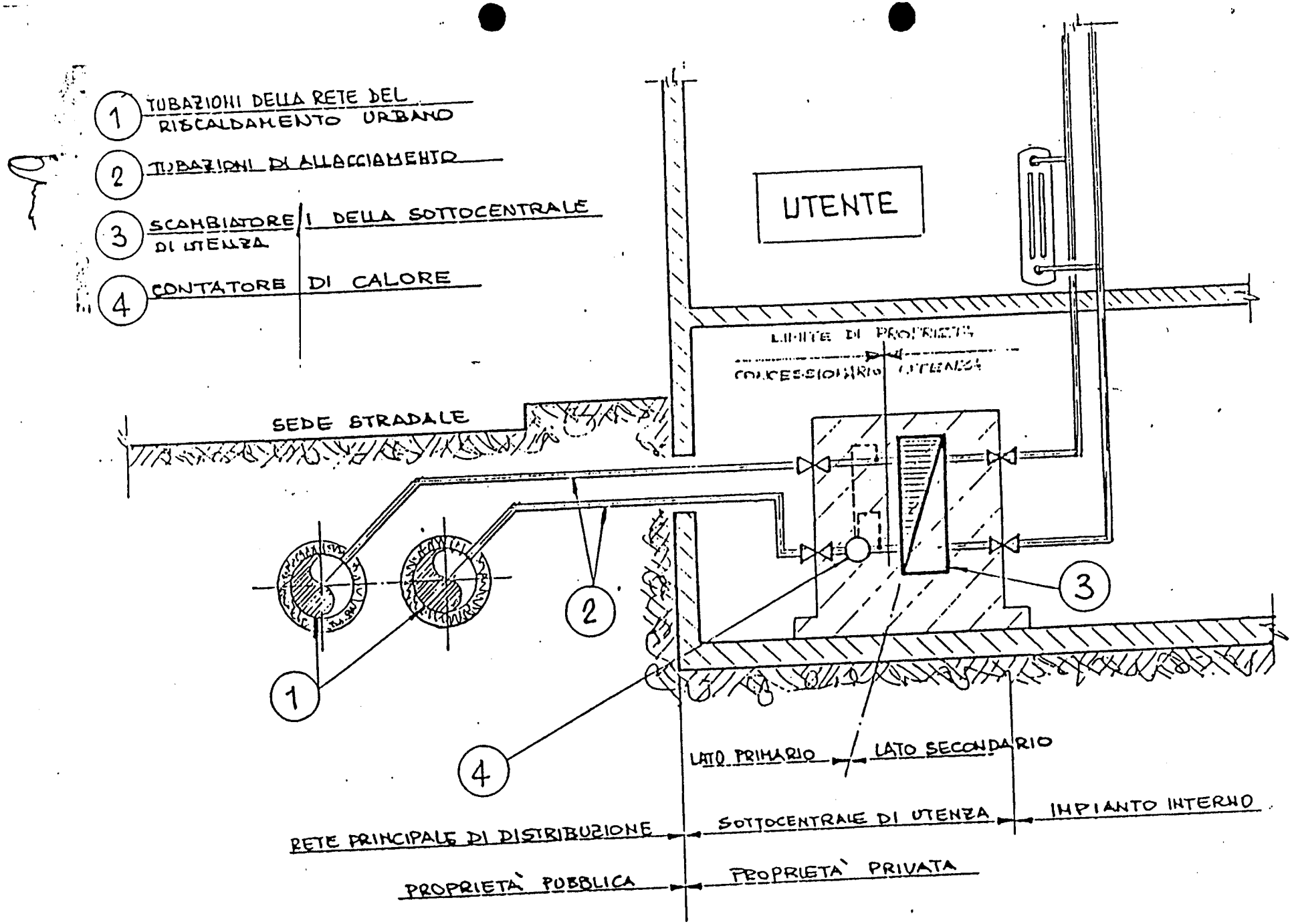

SCHEMA ALLACCIAMENTO D'UTENZA

ALLEGATO B

COMUNE